

400
1-11-2005



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 84 del Registro
 Oggetto DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVO REGOLAMENTO.
 Data 21/10/05
 Immediatamente Esecutiva Difensore civico Non soggetta a controllo

L'anno duemilacinque, il giorno Ventuno del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS.
BOSCARINO Sebastiano	X		11. LOMBARDO Sebastiano	X	
CANDELARGIU Marco	X		12. MAROTTA Paolo	X	
CARDILLO Biagio	X		13. MARSALA Francesca	X	
COCOLA Antonino	X		14. MENESELLO Giuseppe	X	
DI MAURO Pietro	X		15. PEPE Felice	X	
FALLICO Santa	X		16. RIZZA Antonello	X	
FIDUCIA Giuseppe	X		17. ROMANO Gaetano	X	
FORTUNA Salvatore	X		18. SULLO Salvatore	X	
GARUFI Francesco	X		19. TEMPRA Maria	X	
LIMERI Bruno	X		20. VALENTI Orazio	X	

Presenti n. 20 Assenti n. /

Resultado legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Orazio Valenti, ovvero,

il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Francesca Marsala.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Italia, ovvero,

il Vicesegretario, dott. Mario Privitera.

Nominati scrutatori i sigg.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. <u>DI MAURO</u> | 1. <u>FORTUNA</u> |
| 2. <u>DI MAURO</u> | 3. <u>ROMANO</u> |

La seduta è pubblica segreta.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le delibere consiliari n.119 del 19/12/94, n. 63 del 27/06/95, n. 17 del 29/02/96, n. 36 del 02/04/96, con le quali fu operata la presa d'atto dei mercati esistenti nel territorio comunale, la individuazione dei posteggi nell'area di mercato periodico occasionale, l'individuazione dell'area per il mercato stagionale e l'individuazione dei chioschi all'interno dei parchi comunali; la delibera consiliare n. 13 del 09/03/98 con la quale fu approvato il regolamento per la disciplina del commercio e la gestione delle aree pubbliche e la delibera commissariale n. 117 del 02/06/98 con la quale furono modificati i posteggi del mercato periodico occasionale con un numero complessivo di 14 punti vendita più due coltivatori diretti;

CONSIDERATO CHE l'ufficio ha redatto la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con il nuovo regolamento, che si allega alla presente, con il quale vengono individuate le aree di cui alla lett. a) e b) dell'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 18/95, in base alle attuali caratteristiche economiche del territorio, alle abitudini locali ed all'esperienza acquisita negli anni decorsi;

CONSIDERATO CHE tale regolamento è stato già esaminato ed approvato sia dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del 31/05/05 verbale n.3, sia dalla Commissione Consiliare per lo "Sviluppo Economico e Problemi della occupazione" nella seduta del 13/06/05 verbale n. 12 e nella seduta del 14/09/05 verbale n. 24 ;

VISTA la L.R. N. 18/95;


VISTA la L.R. N. 2/96;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI APPROVARE** la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il regolamento annesso composto da 30 articoli con le seguenti specificazioni: CAPO I – Oggetto e Definizioni, CAPO II – Normativa Generale, CAPO III – Mercati e Posteggi Isolati di Tipo A e B, CAPO IV – Concessioni di suolo pubblico, CAPO V – Fiere e Mercati Mensili, CAPO VI – Disposizioni Finali ;
- 2) **DICHIARARE** il presente atto esecutivo decorsa la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
- 3) **DI PRENDERE ATTO CHE**, il regolamento di cui al punto 1 diventerà eseguibile decorsa la sua pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi nonché avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Priolo G. Ilo li,

FIRMA

(L'istruttore)


IL DIRIGENTE
IL CAPO SETTORE
DEL SERVIZIO COMMERCIO
Dott.ssa Vincenza CERAULO

I° Settore: Affari Generali.

Oggetto: Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento.

Il Presidente invita il CC a prendere atto della *proposta ad oggetto: Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento*, come istruita dall'Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole della Commissione Consiliare competente per materia.

Esce il Cons. Cocola.

Esce il Cons. Cardillo.

Chiede la parola il **Cons. Romano**, per la dichiarazione di voto, il quale chiarisce che l'atto è stato discusso nella Commissione della quale fa parte, con parere favorevole di tutti i componenti. Per tale motivo voterà favorevolmente l'atto.

Nessun altro richiedendo la parola, si passa alla votazione della *proposta ad oggetto: Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento*.

Esperita la votazione peralzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:



Favorevoli 18



Contrari //.

L'atto si intende pertanto approvato all'Unanimità.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la *proposta ad oggetto: Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento*, come istruita dall'Ufficio competente;

PRESO ATTO dei superiori interventi;

PRESO ATTO dell'esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

1. La **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la *proposta ad oggetto: Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo regolamento*.

Del che il presente verbale.

Priolo Gargallo, 21.10.2005



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

C. A. P. 96010

PROVINCIA DI SIRACUSA

C. F. 00282190891

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e L.R. 8 gennaio 1996, n. 2)

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 112/91, della l.r. n. 18/95, modificata ed integrata dalla l.r. n. 2/96, con deliberazioni consiliari n. 119 del 19/12/94, n. 63 del 27/6/95, n.17 del 29/2/96, n.36 del 02/04/96, fu operata la presa d'atto dei mercati esistenti nel territorio comunale, la individuazione dei posteggi nell'area di mercato periodico occasionale, l'individuazione dell'area per il mercato stagionale e l'individuazione dei chioschi all'interno dei parchi comunali.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 09/03/98 fu approvato il regolamento per la disciplina del commercio e la gestione delle aree pubbliche.

Infine con deliberazione commissariale n. 117 del 02/06/98 furono modificati i posteggi del mercato periodico occasionale con un numero complessivo di 14 punti vendita più due coltivatori diretti.

Conseguentemente l'Ufficio Commercio ha avviato la lunga e laboriosa regolarizzazione delle attività prima indicate, operando sia la conversione delle autorizzazioni preesistenti, che il rilascio di nuove autorizzazioni agli operatori che di fatto esercitavano nelle aree individuate con il provvedimento prima menzionato.

Pertanto, visto le attuali caratteristiche economiche del territorio, le abitudini locali e l'esperienza acquisita negli anni decorsi, si ritiene necessario proporre al Consiglio Comunale quanto segue:

- a) Determinazione delle aree mercatali ottimali;
- b) Mappatura generale delle aree mercatali ottimali;
- c) Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

DEFINIZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per commercio su aree pubbliche, così come stabilisce il comma 1, art. 1 della L.R. n.18/95, si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico servizio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata in uno dei seguenti modi:

- a) su aree pubbliche date in concessione per dieci anni, così come previsto dal comma 9 art. 8 della L.R. n.18/95, dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. L'uso quotidiano consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque (5) giorni la settimana (comma 2 art. 1 L.R. 18/95). L'attività viene esercitata con autorizzazione rilasciata dal Dirigente del competente ufficio comunale sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della l.r. n. 18/95;

- b) su aree pubbliche date in concessione per dieci anni (comma 9 dell'art. 8 L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni alla settimana, indicati dall'interessato. Questa attività normalmente viene esercitata su aree mercatali (mercato settimanale, quindicinale), l'attività viene esercitata con autorizzazione rilasciata dal Dirigente del competente ufficio comunale sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della l.r. n.18/95;
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante, anche in questo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del competente ufficio del comune di residenza del richiedente senza parere della Commissione Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n.18/95;
- d) su aree pubbliche da utilizzare in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe (tale aree sono caratterizzate dalla temporaneità della destinazione, saranno determinate con provvedimento del Sindaco, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n.18/95 e dalla Circolare esplicativa n. 4754 del 06/04/96 dell'Ass to Reg le al Commercio. Cooperazione. Artigianato e Pesca.

AREE DI MERCATO IN ATTO ESISTENTI

Allo stato attuale nel territorio del Comune di Priolo Gargallo sono costituite ed operanti le seguenti aree mercatali:

- **Mercato settimanale di "Viale Annunziata e vie limitrofe" con 160 posteggi per una superficie complessiva di mq. 2.040 (art. 1 comma 2 lettera b) l.r. n.18/95);**
- **Mercato periodico occasionale con 14 posteggi non contigui per una superficie complessiva di mq. 168;**
- **Mercato periodico stagionale zona balneare con 7 posteggi per una superficie totale di mq. 175 (art. 1 comma 2 lettera a) l.r. n.18/95).**

CALCOLO DEL REDDITO DESTINATO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per la determinazione delle aree ottimali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ci si avvale dell'indagine conoscitiva sulle abitudini dei consumatori e sui dati forniti dalla Confesercenti di Siracusa che si concretizza nella determinazione della quota del prodotto comunale lordo o reddito comunale disponibile destinata ai consumi relativi al commercio su aree pubbliche.

Il valore del prodotto comunale lordo o reddito comunale disponibile (Rcd) è risultato essere di € 74.000.000,00 stimato sulla base delle informazioni fornite dalla CONFESERCENTI di Siracusa.

Da questa cifra è necessario disaggregare i consumi relativi al commercio su aree pubbliche che, da indagini a livello provinciale, sono risultati essere pari al 10,40% del reddito comunale lordo o reddito comunale disponibile della popolazione residente.

Pertanto in termini numerici avremo:

CONSUMI TOTALI in ml. di euro						
Consumi	Consumi non alimentari					
A	B	C	D	E	f	g (a+b+c+d+e+f)
Alimentari	Altri consumi	Consumi vestiario e calzature	Consumi mobili ed arredamento	Consumi servizi sanitari e salute	Consumi trasporti e comunicazioni	Consumi totali in ml. di euro
18,03	26,18	5,83	8,23	6,96	8,77	74,00

dove

A= spesa destinata ai consumi alimentari
 B= spese varie
 C= spesa destinata ai consumi per vestiario e calzature
 D= spesa per mobili ed arredamento in genere
 E= spesa per servizi sanitari e salute
 F= spesa per trasporti e comunicazioni
 G= somma delle spese destinate ai consumi in genere espressa in ml. di euro

Spesa destinata al commercio su aree pubbliche

€ 74.000.000,00	X	10,40%	=	€ 7.696.000,00
Aree di cui all'art. 1 comm 2 lettera a) L.R. 1 marzo 1995 n. 18	p=	43%		€ 3.309.280,00
Aree di cui all'art. 1 comm 2 lettera b) L.R. 1 marzo 1995 n. 18	p=	53%		€ 4.078.880,00

Dati forniti dalla Confesercenti di Siracusa

**DETERMINAZIONE DELLE AREE
DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA a)**

Le aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. n.18/95 sono aree da assegnare in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate quotidianamente durante tutta la settimana. Per svolgere questa attività e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve ottenere l'autorizzazione dal Dirigente del competente ufficio comunale sentita la Commissione Comunale.

L'art. 11, comma 4, della L.R. n. 18/95, così recita: "le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge, possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse del territorio comunale"; per tale motivo, in base alla realtà locale ed alle abitudini dei consumatori, si ritiene opportuno individuare le aree di cui alla lett. a) nel territorio comunale nel modo seguente:

UBICAZIONE	SUPERFICIE COMPLESSIVA	ESISTENTI
1. piazzale antistante il cimitero	mq. 48.00	NO
2. piazzette zona San Focà	mq. 20.00	NO
3. largo centro Polivalente	mq. 20.00	NO
4. inizio Viale Annunziata	mq. 20.00	NO
5. Piazza Nassirya;	mq. 20.00	NO
6. Piazza piccola Largo Autonomia Comunale	mq. 20.00	NO
7. Piazza Di Mauro dietro centro Don Bosco	mq. 20.00	NO
8. Largo Piazza Di Mauro (stagionali)	mq. 36.00	SI
9. Via A.Volta (stagionale)	Mq. 12.00	SI
10. Zona Balneare (stagionali)	mq. 199.00	SI
11. Via Trogilo n. 13	Mq. 20.00	SI
12. Via Largo Scuole	Mq. 40.00	SI
13. Piazza Di Mauro n. 19	Mq. 47.00	SI

DETERMINAZIONE DELLE AREE								
Aree di cui all'art. 1 comm 2 lettera a) L.R. 1 marzo 1995 n. 18								
	Località	SETTORE Merceologico	MERCATO giornaliero	MERCATO settimanale	MERCATO annuale	Numero Posteggi	Superficie unitaria	Superficie complessiva
1	Piazzale antistante il cimitero	non alimentare	2.600	15.600	795.600	4	12,00	48,00
2	Piazzette Zona San Focà	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
3	Largo centro Polivalente	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
4	Inizio Viale Annunziata	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
5	Piazza Nassirya	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
6	Piazza Di Mauro dietro centro don Bosco	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
7	Via Trogilo n.13	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20,00	20,00
8	Via Largo Scuole	Alimentare	650	3.900	198.900	1	40,00	40,00
9	Piazza Di Mauro n. 19	Alimentare	650	3.900	198.900	1	47,00	47,00
10	Piazza piccola Largo Autonomia Comunale	Alimentare	650	3.900	198.900	1	20	20,00
11	Largo Piazza Di Mauro*	Alimentare e non	2.600	15.600	234.000	1+2**	12	36,00
12	Via A.Volta *	Alimentare	650	3.900	58.500	1	12	12,00
13	Zona Balneare*	Alimentare e non	5.850	35.100	526.500	7 2	25 12	199,00
TOTALE			16.900	101.400	3.346.200	26		522,00

* attività stagionale (per mesi tre)

** destinati ai produttori propri

DETERMINAZIONE DELLE AREE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)

Completata la determinazione delle aree per i mercati di cui alla lett. a) si passa alla trattazione delle aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. n. 18/95.

Si tratta di aree mercatali e non, purchè su posteggio fisso da assegnare in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate uno o più giorni la settimana; per svolgere questa attività, e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve essere in possesso di autorizzazione, nella quale sia indicato il giorno di mercato, il numero del posteggio e la relativa superficie, rilasciata dal Dirigente del competente ufficio sentita la Commissione Comunale.

Nel Comune di Priolo Gargallo, il mercato settimanale che in atto consta di 160 posteggi per una superficie pari a mq. 2.040, è stato regolarizzato mediante atto formale di istituzione, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/94, e si svolge ogni martedì della settimana.

Si ritiene necessario istituire in aggiunta:

- un'area nuova per la "fiera dell'usato ed antiquariato" da tenere la prima domenica di ogni mese per un numero complessivo di 50 posteggi di 20 mq. per una superficie complessiva di mq. 1.000 in "Piazza grande Largo Autonomia Comunale" settore non alimentare;
- un posteggio settimanale di mq. 12 settore non alimentare in "Largo Piazza Di Mauro".

Aree di cui all'art. 1 comm 2 lettera b) L.R. 1 marzo 1995 n. 18								
	Località	SETTORE merceologico	MERCATO giornaliero	MERCATO sett/mensile	MERCATO annuale	Numero Posteggi	Superf. unitaria	Superficie complessiva
1	Viale Annunziata e vie limitrofe (una volta la settimana: martedì)	alimentare e non		80.000	4.080.000	160	12 e 20	2.040
2	Piazza grande largo Autonomia Comunale (una volta al mese)	Non alimentare		400	4.800	50	20	1.000
3	Largo piazza Di Mauro (una volta la settimana)	Non alimentare		500	25.500	1	12	12
TOTALE				80.900	4.110.300	211		3.052

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

La superficie massima di ingombro di ogni singolo posteggio è quella determinata nei riquadri sopra detti; è consentito derogare all'ampiezza massima nel caso in cui sia necessario collocarvi autoveicoli attrezzati di superficie maggiore.

Nel territorio del Comune di Priolo Gargallo l'esercizio del commercio su aree pubbliche con autorizzazioni permanenti o stagionali di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 18/95 può essere esercitato nelle aree individuate dal presente studio, al di fuori delle quali non può essere esercitata alcuna forma di commercio su aree pubbliche salvo in modo itinerante, ove concesso.

AREE OTTIMALI

Il presente studio redatto ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ha individuato le aree ottimali destinate all'esercizio di commercio su aree pubbliche dopo attenta analisi delle caratteristiche economiche del territorio comunale, della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante, al fine di assicurare nel territorio comunale un sistema distributivo equilibrato e programmato.

Lo schema che segue evidenzia la determinazione di aree ottimali destinate e da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il prossimo quadriennio.

Aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) L.R. N.18/95

	Località	Posteggi	Dimensioni	Superficie complessiva
1	Piazzale antistante il cimitero	4	12x4	48
2	Piazzette zona San Focà	1	20	20
3	Largo Centro Polivalente	1	20	20
4	Inizio Viale Annunziata	1	20	20
5	Piazza Nassirya	1	20	20
6	Piazza Di Mauro dietro centro Don Bosco	1	20	20
7	Via Trogilo n. 13	1	20	20
8	Via Largo Scuole	1	40	40
9	Piazza Di Mauro n. 19	1	47	47
10	Piazza piccola Largo Autonomia Comunale	1	20	20
11	Largo Piazza Di Mauro*	1+2**	12	36
12	Via A. Volta*	1	12	12
13	Zona Balneare*	7	25	199
		2	12	

*attività stagionale (mesi tre)

**destinati ai produttori propri

Aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) L.R. n. 18 /95

	Località	Posteggi	Dimensioni	Superficie complessiva
1	Piazza grande Largo Autonomia Comunale	50	50x20	1.000
2	Viale Annunziata	160	12 e 20	2.040
3	Largo Piazza Di Mauro	1	12	12

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

(L.R. 1 marzo 1995, n.18 – L.R. 8 gennaio 1996, n. 2 – L.R. 22 dicembre 1999, n. 28)

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

CAPO II – NORMATIVA GENERALE

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 – Autorizzazione con posteggio

Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 6 – Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n. 18/95

Art. 7 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

Art. 8 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 9 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 10 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 11 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari

Art. 13 – Produttori agricoli

Art. 14 – Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre

Art. 15 – Normativa igienico-sanitarie

Art. 16 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 17 – Commissione di mercato

Art. 18 – Funzionamento della commissione di mercato

CAPO III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI DI TIPO A E B

Art. 19 – Piano dei mercati

Art. 20 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e b)

Art. 21 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione

Art. 22 – Presenze dei titolari di posteggio

CAPO IV – CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 23 – Durata delle concessioni

Art. 24 – Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

CAPO V – FIERE E MERCATI MENSILI

Art. 25 – Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato

Art. 26 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni transitorie

Art. 28 – Sanzioni

Art. 29 – Vigilanza

Art. 30 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 18/95 come modificata dalle ll.rr. n. 2/96 e n. 28/99.

Il regolamento è parte integrante della determinazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/95.

Articolo 2

Definizioni

Per commercio su aree pubbliche, così come stabilisce l'articolo 1 comma 1 della L.R. n. 18/95, si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercatino dell'antiquariato: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- e) per posteggi: parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- f) per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) per numero di presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- h) per fiera -mercato o sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- i) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di s.n.c. e s.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- j) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purchè non assegnato;
- k) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- l) per Ordinanza del Ministero della salute: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Articolo 3 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/99 ed è rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.
2. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:
 - a) TIPO A) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;
 - b) TIPO B) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - c) TIPO C) quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Articolo 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme vigenti in materia.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato, entro il mese di marzo di ogni anno, riportante le aree disponibili per l'assegnazione, all'Albo Pretorio del Comune, mediante manifesti murali (come da fax simile allegato) e al B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune a mezzo di raccomandata con le modalità indicate all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 18/95.
4. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
5. Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/99.
6. Limitatamente al settore merceologico alimentare, il richiedente deve, anche, indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 l.r. n. 28/99, mentre per quanto riguarda la somministrazione occorre l'iscrizione al registro esercenti della Camera di Commercio.

7. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento né da comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
8. All'esame delle domande, effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione, seguirà la formulazione di una graduatoria che verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 10. Nei successivi 10 giorni potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni dopodichè, in assenza di rilievi di sorta, la graduatoria diverrà definitiva, in caso di domande aventi la stessa data di presentazione si provvederà secondo quanto stabilito all'art. 5 comma 2 della l.r. n. 18/95.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Articolo 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. n. 18/95 è rilasciata dal dirigente del settore competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune a mezzo di raccomandata, nella quale devono essere precisati:
 - a) Generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) Codice fiscale/partita IVA;
 - c) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della l.r. n. 28/99;
 - d) Il settore merceologico richiesto;
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore

Articolo 6

Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n. 18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. n. 18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.
3. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 18/95.

Articolo 7

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 9 delle L.R. n. 18/95 il presente regolamento disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante che viene consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di tre ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori propri che esercitano la vendita dei prodotti in forma itinerante.

Articolo 8

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività venga esercitata su area pubblica, in un posteggio in concessione, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della L.R. n.28/99 può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
6. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui sopra, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia regolarizzata la sua posizione; può essere accordata ulteriore proroga di 60 giorni solo per cause indipendenti dalla propria volontà. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

Articolo 9
Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chiede la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Articolo. 10
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex l. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 18/95, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica fino a giorni trenta per i titolari di autorizzazioni di tipo a) e fino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo b), limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 - e) Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Articolo 11
Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica si intende decaduta quando il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di **comprovata necessità su richiesta**

- presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese.
2. L'autorizzazione viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, senza giustificati motivi, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi;
 - b) per l'esercizio di attività stagionali il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto;
 - c) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
 3. L'ufficio comunale competente accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, al quale sono assegnati dieci giorni di tempo per eventuali contro deduzioni. Decorsi inutilmente i quali, l'ufficio competente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca, congruamente motivato, e comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 12 **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi i cui all'art. 10 della L.R. n. 18/95 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
 - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00.
2. La vendita al pubblico delle merci ha inizio alle ore 7,00 ed ha termine alle ore 13,00; in detto intervallo temporale non è consentito agli operatori assegnatari l'accesso o l'abbandono dell'area di mercato salvo ragioni di forza maggiore. Gli operatori lasciano l'area di mercato entro e non oltre le ore 14,30.

Articolo 13 **Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche sia in forma itinerante che con posteggio.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, il produttore agricolo deve presentare richiesta di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. I produttori agricoli hanno la riserva dei posteggi nei mercati settimanali e nella aree pubbliche per la vendita dei propri prodotti.

Articolo 14
Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre

1. In occasione di fiere – sagre e altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati per l'area interessata alla manifestazione, in base ai criteri di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. n. 18/95.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
4. La domanda di autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e viene rilasciata almeno trenta giorni prima del suo svolgimento, semprechè il richiedente abbia i requisiti soggettivi.
5. Queste aree non fanno parte di quelle in concessione di cui all'art. 1 lett. b) della legge n. 18/95, ma sono stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.

Articolo 15
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da legge e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.
2. Il comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno la responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute: Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, fermo restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti ed eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono

- essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purchè vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 lettere c) e d), dell'Ordinanza del Ministero della Salute.
 9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6 lettere a), b), c), d), e), dell'ordinanza del ministero della salute, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
 10. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
 11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 3 dell'ordinanza del Ministero della salute. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionali e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
 13. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.
 14. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'impianto di erogazione autonomo e energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nella aree pubbliche munite rispettivamente di:
 - a) allaccio idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
 15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
 16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile "dell'industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Articolo 16

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, misucassette CD e similare, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. A partire dalle ore 6,00 e fino alle ore 14,30 è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area del mercato ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'art.11 del presente regolamento e per i mezzi di pronto soccorso.
9. Il Comune assicura il rispetto del divieto posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia municipale.
10. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
12. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia non autorizzata.

Articolo 17

Commissione di mercato

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Articolo 18

Funzionamento della Commissione di mercato

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI DI TIPO A E B

Articolo 19

Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Articolo 20

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e b)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 18/95, le domande di rilascio delle autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e in caso di parità della maggiore età del richiedente, e del reddito familiare (reddito I.S.E.E.).

3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della l.r. n. 18/95 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro, il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
4. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda s'intende accolta, qualora sia disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro, il più possibile simile.
5. I posteggi o chioschi siti all'interno dei parchi comunali o piazze comunali, da adibire per il settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, sono assegnati ai soggetti iscritti al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande che siano persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere le indicazioni previste nel bando di gara o avvisi pubblici, secondo se si tratta di chiosco o posteggio.
7. La ditta assegnataria di un chiosco è obbligata:
 - a) ad osservare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi ed all'osservanza delle eventuali ordinanze;
 - b) di curare l'igienicità del chiosco;
 - c) di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, a meno che gli eventuali danni siano stati causati da eventi naturali;
 - d) ad assicurarsi contro eventuali danni causati mediante atti vandalici al chiosco, incendio e danneggiamenti, indicando come beneficiario il Comune di Priolo Gargallo qualora il chiosco fosse di proprietà del Comune;
 - e) di assolvere i pagamenti dei consumi di, energia elettrica relativamente al chiosco, con contratto di fornitura da stipulare con l'ENEL, di fognatura, dell'acqua, della tassa smaltimento rifiuti e delle spese di contratto e di registrazione;
 - f) di assolvere i pagamenti relativi al canone di affitto entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza.
8. La ditta assegnataria corrisponderà al Comune un canone, all'uopo determinato, in quattro rate trimestrali di uguale importo e una cauzione pari a 2 rate trimestrali, qualora il chiosco fosse di proprietà del comune. Tale canone viene aggiornato annualmente, dopo il primo anno in misura pari all'incremento ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 21

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione

1. Il titolare del posteggio, che per causa di forza maggiore, è costretto a non occupare il sito assegnatogli, deve comunicare entro cinque giorni, per ogni assenza, all'ufficio competente nella forma scritta i motivi d'impedimento, con documenti probatori.
2. Il posteggio di cui al precedente punto sarà assegnato mediante sorteggio per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti che hanno l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche in forma itinerante e, che abbiano almeno 5 presenze sul mercato di che trattasi. Il sorteggio si ripete per ogni giornata di assenza.
3. Il sorteggio avverrà alla presenza di uno o più componenti della Commissione di mercato di cui al precedente articolo 16.

Articolo 22

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 8,00 altrimenti è considerato assente.

2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuata la deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio settore aree pubbliche, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

CAPO IV CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 23 Durata delle concessioni

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse e altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
2. In caso di mancato rinnovo l'operatore ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 1, il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 24 Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento-disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

CAPO V FIERE E MERCATI MENSILI

Articolo 25 Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato

1. Alla fiera dell'usato e del piccolo antiquariato possono partecipare gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante che vendono esclusivamente merce usata e piccolo antiquariato, nonché i collezionisti titolari di autorizzazioni rilasciate da qualsiasi comune italiano relativi al settore non alimentare con l'obbligo di porre in vendita "oggetti ed effetti usati" ed artisti che intendono vendere le proprie opere a carattere creativo.
2. **La concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure e le disposizioni del presente regolamento.**

3. Lo svolgimento è stabilito nella prima domenica di ogni mese, presso la Piazza Largo Autonomia Comunale.
4. Il numero dei posteggi è stabilito in 50 unità, di 20 mq. ciascuno su un'area di circa 1.000 mq.; l'orario di vendita è previsto dalle ore 8,00 alle ore 17,30 nei mesi da ottobre a marzo; e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nei mesi da aprile a settembre.
5. L'assegnazione del posteggio avrà la durata di un anno. Potrà essere rinnovato presentando domanda entro 30 gg. prima della scadenza.
6. Prima dell'inizio dell'attività il concessionario deve dimostrare di aver corrisposto l'importo relativo alla TOSAP.
7. La mancata partecipazione alla Fiera per 3 volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno (esclusi i casi di malattia, maternità, servizio militare) genera la decadenza dell'assegnazione del posteggio.
8. Il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente in graduatoria.
9. L'operatore del posteggio revocato potrà partecipare all'assegnazione di posteggi liberi ma dovrà ripresentare la domanda secondo la procedura stabilita.
10. Ad ogni edizione di fiera gli agenti o funzionari di Polizia Municipale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati degli operatori concessionari assenti.

Articolo 26

Norme in materia di funzionamento dei mercati e fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. E' compito degli uffici, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stand, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 28 **Sanzioni**

1. L'operatore che esercita il Commercio su aree pubbliche senza la prescritta Autorizzazione, fuori dal territorio, o posteggio previsto dall'autorizzazione stessa e non rispetta i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività, nonché la distanza individuata dal presente regolamento tra due soste susseguenti, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento; di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o di un pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,46; analoga sanzione viene elevata a coloro che non rispettano l'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.
3. La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi nell'Autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'Autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.
4. L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa i rifiuti prodotti dallo stesso operatore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 516,46.
5. Agli effetti dell'art. 20 comma 1 della L.R. n. 18/95 non fa parte delle attrezzature o di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Così come previsto dal comma dell'art. 20 della citata L.R. n. 18/95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Articolo 29 **Vigilanza**

1. E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

Articolo 30 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Vengono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95, ed entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.



PARERI ED ATTESTAZIONI

*Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000
sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto:*

*Determinazione e regolamento comunale delle Aree
destinate all'esercizio del commercio su Aree Pubbliche.*

ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **Favorevole**

Priolo Gargallo, li 21.09.2005

"Il Responsabile del Servizio"

Giuseppina Bordieri

*Il Responsabile del 3° Settore
dott.ssa Vincenza Ceraulo*

Letto, approvato e sottoscritto

[Signature]
Il Consigliere Anziano

[Signature]
Il Presidente
Sig. Orazio Valenti

[Signature]
Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Italia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **01 NOV 2005** al **16 NOV 2005**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, comma 1, L.R. 44/91, come sostituito dall'art. 4, L.R. 23/97)
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della L.R. n. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Sindaco
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> Assessore
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

1	2
3	4



MAR JONIO

CASA DELLE SALINE

SALINE MAGNTSI

MAGNISI

MAR JONIO

BOZZILLO

13